Avv. NICOLA STIAFFINI

Via dell' Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763 nstiaffini@yahoo.tt

Sentenza n. 1069/2015 pubbl. il 08/10/2015 RG n. 1720/2015 Repert. n. 2309/2015 del 14/10/2015

N. R.G. 1720/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1720/2015

Oggi 08/10/2015 alle ore 9,10 innanzi al dott. Gianluca Morabito, sono comparsi:

l'avv.

per BANCA

in sostituzione dell'avv. STIAFFINI NICOLA per

; per

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. richiamando espressamente il valore di precedente di Cass. 27548/14, conclude come in atto di citazione, con liquidazione equitativa delle spese legali.

L'avv. rileva che la giurisprudenza citata da controparte (Cass. 27548/14) è relativa in realtà a norma abrogata (d.lgs. n. 154/92), mentre l'azione proposta si basa invece sull'art. 119TUB: ciò premesso conclude come in comparsa di risposta, insistendo per la condanna di contrparte alle spese processuali, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 10,17, terminata la Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Gianluca Morabito

pagina 1 di 7

Tribunale di Prato R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$

1.4





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

	nella causa civ	ile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2015 promossa da:						
	BANCA con il patrocinio dell'avv.							
Ş	come , lettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato,							
UNI	ga mandato a margine dell'atto di opposizione							
	217		ONENTE					
NICOLA STIAFFINI dipendenza, 20 - 57126 LIVOR	9850-xella Generalian Nicola 998-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	contro E, con il pa a Stiaffini, elettivamente domiciliati presso lo studio a come da procura alle liti allegata a	3					
	8	o	PPOSTA					
Z i	8 0 0	CONCLUSIONI						
a de	te parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di precisazione delle							
Viā	ີconclusioni e	discussione ex art. 281 sexies c.p.c						

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca i	
a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo de	l Tribunale di Prato
n. 574/15, con cui le era stato ingiunto di consegnare a I	ea
la documentazione bancaria meglio	indicata nel corpo
dell'atto, chiedendo la revoca del decreto sulla base dell'asser	ita insussistenza a
Tribunale di Prato R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$	pagina 2 di 7

richiedere tale documentazione ex art. 119 TUB in capo al garanti, dovendo a suo 0/2015 dire la norma applicarsi esclusivamente al "cliente".

____, costituitisi in giudizio. i e i chiedevano il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non erano svolte istanze istruttorie ed all'udienza odierna la causa era discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opponente, del tutto evidente essendo che il valore della controversia non può essere individuato sulla base del costo delle copie dei documenti oggetto di richiesta, ma deve essere quantificato in ragione del credito presunto risultante dagli estratti conto di che trattasi, senz'altro superiore al limite ဗိုင်္တီcompetenza del Giudice di Pace di €5.000,00.

Sempre in via preliminare deve essere, altresì, respinta l'eccezione di Acompetenza territoriale pure sollevata da parte opponente, al riguardo essendo appena il caso di osservare che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione e che nella fattispecie il contratto di fideiussione per cui è causa è stato stipulato pacificamente a Prato.

Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.


Va richiamato, al riguardo, tutto quanto già espresso in sede di decreto ingiuntivo, con talune opportune precisazioni anche alla luce dei contenuti The second of the second of the second of dell'odierna opposizione.

Come noto, il fondamento normativo del diritto del cliente della Banca ad ottenere copia della documentazione va rinvenuto nell'art.119, IV co., D.Lgs n.385/ 1993, ai sensi del quale "Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere,a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"...

Costituisce, invero, principio consolidato in Giurisprudenza, quello secondo cui il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la

Tribunale di Prato R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$

pagina 3 di 7



a dell' indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO

consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per latro verso sulla disposizione dell'art.119,comma 4,del D.Lgs n.385/1993 (Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in Unijuris.it;Trib. Varese,2/11/2009, in Il Caso.it; Trib. Torino; ord.12/4/2010, in Il Caso.it).

Si è, al riguardo, ulteriormente precisato come l'art.119 Tub debba essere interpretato alla luce della sua *ratio* ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative pristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del gapporto.

Si è, altresì, correttamente sottolineato come il termine "singole operazioni" non debba essere inteso in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al conferazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il conferazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il conferazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il conferazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il conferazione della inteso, inve-ce, garantire (Trib. Nola, 13/6/2000); neppure appare, in conferazione tale intende della quarto comma dell'art. 119 Tu si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della docu-mentazione richiesta (Cass. 19/10/1999 n.11773).

Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova, del resto, referente normativo, oltre che nel citato art.119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art. 1375 c.c., essendo stato al riguardo chiarito che "In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, sino idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla

Tribunale di Prato R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$

pagina 4 di 7

A

FIRMATO DA: BIAGI FABRIZIA ETRESSO DA: POSTECOM CA3 Serial#: a1863 - FIRMATO DA: MORABITO GIANLUCA ETRESSO DA: POSTECOM CA3 Serial#: cde51

Sentenza n. 1069/2015 pubbl. il 08/10/2015 RG n. 1720/2015

controparte la do-cumentazione relativa al rapporto oppligatorio ed al suo svolgimento (Cass.27/9/2001 n.12093).

Di recente la Cassazione è tornata sull'argomento per ribadire come la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria costituisca un diritto autonomo che "pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buo-na fede e correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, com-portando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla Legge (art. 1375 c.c.) in tema di esecu-zione del contratto" (Cass. n.1669/2007).

Ciò posto, identici principi appaiono, ad avviso di questo Giudice, applicabili anche all'ipotesi di proposizione dell'istanza ex art. 119, IV co., T.U.B. da parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito.

Tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, che si pone rispetto all'obbligazione principale garantita in rapporto di accessorietà e dipendenza: dunque, se si considera che proprio in virtù di tale dipendenza, il fideiussore ha diritto, ai sensi dell'art. 1945 c.c., di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore - relative, cioè, all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione garantita -, non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B nei confronti del creditore;

Ma v'è di più.

Nella specie l'art. 5 del rapporto fideiussorio in essere tra le parti prevedeva l'obbligo, a carico della banca e previo assenso del debitore, di comunicare al fideiussore non solo il dato meramente numerico dell'entità della esposizione debitoria del debitore garantito, ma anche le "ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa": la facoltà per il garante di accedere a tale documentazione

Tribunale di Prato R.G. \$\$numero ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$

pagina 5 di 7



Firmato Da: BIAGI FABRIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialff. a 1863 - Firmato Da: MORABITO GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialff. cde51

Sentenza n.	1069/2015	pubbl.	il (08/10	/20	15
		RG I	n.	1720	/20	15

costituiva, quindi, un diritto espressamente riconosciuto in sede pattizia, sia pure condizionato all'assenso del debitore.

Ebbene, come documentato da parte opposta, con lettera del 16.09.2014 il curatore della fallita aveva autorizzato lit a trasmettere all'odierno ricorrente la documentazione richiesta con lettera del 29.07.2014.

Ne segue che anche a voler per un momento ritenere insussistente il diritto del fideiussore ad accedere alla documentazione relativa al rapporto garantito ex artt. 119 TUB e 1375 c.c., nella specie in ogni caso sussistevano tutte le condizioni per l'esercizio di detto diritto pattiziamente riconosciuto, sicché il rifiuto della banca all'ostensione di tali documenti appare del tutto ingiustificato.

Le superiori considerazioni impongono, in definitiva, il rigetto dell'opposizione del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

If Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione proposta dalla Banca de l'accetto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 574/15, per l'effetto confermando integralmente e dichiarando esecutivo il suddetto decreto;
condanna la società opponente a rimborsare a i e a l'accetto decreto;

li le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €4.267,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.

Prato, 08.10.2015

- Il Giudice

dott. GIANLUCA MORABITO

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Tribunale di Prato R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ /\$\$anno_ruolo\$\$ pagina 6 di 7



Sentenza n. 1069/2015 pubbl. il 08/10/2015 RG n. 1720/2015 Repert. n. 2309/2015 del 14/10/2015

IL CASO It